

Agli Ambiti territoriali Sociali
beneficiari delle risorse del Fondo per la lotta
alla Povertà

Alle Regioni
Loro Pec

All'ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani
anci@pec.anci.it

CdG: MA 14.04

Oggetto: Beneficiari degli interventi finanziabili con La Quota Servizi Del Fondo Povertà.

Con riferimento all'oggetto, si informano gli Ambiti Territoriali in indirizzo che i beneficiari degli interventi della quota servizi 2018-2020 e 2021-2023 sono i beneficiari di RdC, in carico ai servizi sociali e/o ai centri per l'impiego, **fino al 31.12.2023** al netto degli interventi di segretariato sociale per il primo triennio ed anche degli interventi di pronto intervento sociale per il secondo triennio del fondo povertà.

Infatti, la previsione di cui all'art 6 comma 9 del DL 48/2023, secondo cui "*Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico*", trova attuazione solo a partire dal **1° gennaio 2024**, data istitutiva della nuova misura di contrasto alla povertà Assegno di Inclusione sociale (ADI).

In riferimento ai beneficiari di RdC per i quali il beneficio sia stato sospeso per effetto dell'entrata in vigore del DL 48/2023, in virtù del consolidato orientamento secondo cui la durata del progetto personalizzato può eccedere la durata del beneficio economico, si comunica che è ammessa la prosecuzione degli interventi di inclusione sociale nel caso fossero già previsti o rappresentino una naturale prosecuzione del Patto di Inclusione Sociale, già stipulato con il beneficiario. In questi casi, la spesa che ne deriva, può essere posta a carico della QSFP.

Ulteriori indicazioni, in merito alla platea dei beneficiari ed agli interventi finanziabili, saranno declinate dalle Linee Guida che seguiranno all'adozione dei decreti attuativi relativi all'ADI e del Nuovo Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali 2024-2026.

Con particolare riferimento ai Progetti utili alla collettività (PUC), nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 6, comma 5 bis del DL 48/2023 convertito con legge 85/2023, è consentito il finanziamento a valere sul Fondo povertà dei progetti utili alla collettività a titolarità dei Comuni previsti nell'ambito dei Patti per l'inclusione sociale e, per analogia, nei Patti per il lavoro e di quelli ai quali parteciperanno: a) le persone che abbiano terminato il periodo di erogazione del Reddito di cittadinanza nel 2023 che intendano svolgere su base

volontaria i Progetti Utili alla Collettività, per un periodo non superiore a sei mesi; b) i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro, che richiedano di partecipare su base volontaria ai Progetti Utili alla Collettività, nelle more della definizione del decreto di cui all'articolo 6 comma 5-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. Con riferimento a questa categoria di partecipanti ai Puc si precisa che la spesa è ammissibile dal 1 settembre 2023, data di decorrenza del SFL.

Parimenti si ritiene non ci siano limitazioni al loro finanziamento a valere sul PON inclusione, la cui destinazione è rimessa agli atti di programmazione nell'ambito degli obiettivi del programma.

Si informa, altresì, che con decreto direttoriale del 4 settembre 2023, n. 272 le coperture assicurative Inail per la partecipazione ai Progetti utili alla collettività sono state estese ai beneficiari Rdc che abbiano terminato il periodo di erogazione del Reddito di cittadinanza nel 2023 che aderiscano volontariamente ai PUC per un periodo massimo di sei mesi e ai beneficiari del Supporto formazione lavoro che partecipino volontariamente ai PUC nelle more della definizione del decreto di cui all'articolo 6 comma 5-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

Si precisa, infine, che il finanziamento dei relativi oneri assicurativi è a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione "Inclusione 2014-2020" per l'attuazione dell'operazione "PUC INAIL", considerata la possibilità, a valere sulle stesse risorse, di sostenere anche i costi assicurativi Inail relativi all'ampliamento della platea dei soggetti assicurati e dunque di estenderli anche alle persone che abbiano terminato il periodo di erogazione del Reddito di cittadinanza nel 2023 che intendano partecipare su base volontaria ai Progetti Utili alla Collettività, per un periodo non superiore a sei mesi, nonché per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro, che richiedano di partecipare su base volontaria ai Progetti Utili alla Collettività, nelle more della definizione del decreto di cui all'articolo 6 comma 5-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Paolo Onelli

Siglato
Berliri/Sampogna/Antonucci

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.

Ap/Lt